CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie,Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 126
	Data 06/11/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DALLA CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI – PRIMA SEZ. CIVILE N. 1571/2014 – R.G. N. 1042/2010, PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DEL SIG. A.M..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

    _____

- La deliberazione diviene esecutiva
  a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
  b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134, comma 4, D,to L,vo 267/2000

- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti:_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 04 aprile 1996, il Comune di Andria approvava il Programma di Recupero Urbano denominato “San Valentino”;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15 marzo 2005, venivano approvati gli elaborati di variante planimetrica e di perimetrazione dell'area di intervento, prevedendo l'espropriazione generalizzata di tutte le aree oggetto di programma di recupero e conferendo mandato al Sindaco di sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma con il Presidente della Regione Puglia, contemplativo di tutte le modifiche indicate nella parte narrativa del provvedimento;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2005, veniva approvato il nuovo schema di Accordo di programma per l'attuazione del PRU al quartiere San Valentino;

- in data 11.02.2006 veniva sottoscritto, presso il Comune di Andria, l'Accordo di Programma tra il Presidente della Giunta Regionale e il Sindaco di Andria;

- con determinazione dirigenziale n. 1769 del 25 ottobre 2006 veniva approvato il Piano particellare delle aree oggetto di espropriazione e, contestualmente, veniva determinata, in termini di urgenza e ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001, l'indennità provvisoria di espropriazione: nello specifico, detta indennità, fondata sulla valutazione di un valore unitario di mercato delle aree espropriative pari ad € 20/mq. veniva determinata facendo applicazione dei criteri correttivi, a quel momento vigenti, previsti dell'art. 37, c. 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 (*Testo Unico delle norme in materia di espropriazione*) e, pertanto, liquidata in ragione di € 10/mq. per quelle ditte che non avessero ritenuto di accettare l'ammontare della predetta indennità provvisoria;

- nelle more della procedura, con sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, venivano dichiarati illegittimi i criteri di determinazione delle indennità espropriative così come disciplinati dall'art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 327/2001, intervenendo successivamente la nuova disciplina indennitaria introdotta dall'art. 2, commi 89 e 90, della legge 244/2007: in applicazione della richiamata nuova disciplina indennitaria, dunque, il corrispettivo di espropriazione per le aree edificabili nel cui novero devono essere collocate le aree oggetto della procedura ablativa considerata, deve essere pari al valore di mercato dei beni espropriati senza alcuna ulteriore correzione;

- nel caso di specie, dunque, l'indennità provvisoria di espropriazione doveva essere ragguagliata al valore di mercato delle aree così come già determinato con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1769 del 25/10/2006, e quindi in ragione di euro 20/mq.;

- con decreto n. 29/LL.PP del 25.10.2006, il Comune di Andria disponeva l’espropriazione definitiva delle aree oggetto dell’intervento di realizzazione del Piano di Recupero Urbano San Valentino e, nello specifico, delle aree di proprietà del sig. A.M., i cui dati catastali sono omessi per motivi di privacy;

considerato che:

- gli espropriati rifiutavano l’indennità di espropriazione nella misura quantificata dagli organi comunali, facendo dunque accesso alla procedura di determinazione ex art. 21 del D.P.R. 327/2001;

-la Commissione arbitrale nominata, depositava apposita relazione, dalla quale si evinceva la determinazione delle indennità nella misura di € 56,50 per metro quadrato;

preso atto che, con sentenza della Corte d’Appello di Bari – Prima sez. civile, n. 1571 del 16.09.2014, il giudice, su atto di citazione promosso dal comune di Andria per opposizione alla stima di cui sopra, così disponeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda; 2) condannava il comune di Andria al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ivi compreso il rimborso per spese generali del 15%; 3) poneva le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del comune di Andria;

dato atto che:

- con ordinanza di deposito delle indennità n. 04/2013/LL.PP. del 21.06.2013, veniva disposto il deposito, presso il Ministero dell’economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva di **€ 2.360,00 - n. 1220197 del 04.07.2013** - per la particella considerata, in favore del sig. A.M.;

- con provvedimento n. 13/2014/LL.PP. Del 19.11.2014, veniva concesso nulla osta al pagamento con svincolo parziale della somma di cui sopra, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, per un importo di **€ 2.360,00, unitamente agli interessi amministrativi maturati**, per la Particella come risultante agli atti d'Ufficio - numero di posizione **n. 1220197 del 04.07.2013**, come di seguito indicato:

vista la nota PEC prot. n. 95965 del 28.08.2026, a firma dell'avvocato Maddalena Merafina, con la quale si intimava il comune di Andria il pagamento del credito vantato dal sig.A.M.,per compelssivi **€ 5.652,49**, come di seguito calcolato:

VOCE	IMPORTO
Indennità di espropriazione	**€ 6.667,00** (risultato della moltiplicazione dell'indennità stabilita dal lodo arbitrale per complessivi € 56,50/mq per i metri quadrati della superficie espropriata pari a 118)
Acconti ricevuti, come depositati presso C.DD.PP.	**(-) € 2.360,00** (oltre interessi amministrativi maturati su tali somme e regolarmente corrisposti dalla C.DD.PP.)
Interessi legali maturati sulla sola parte residua (dal 25.10.2006 al 27.08.2026, data di invio della notula spese)	**(+) € 1.345,49**
TOTALE DA CORRISPONDERE	**€ 4.307,00 sorte capitale**
	€ 1.345,49 interessi legali

dato atto che, a seguito di emissione dell'ordinanza del 17.11.2015 – R.G.E. N. 544/2015 emessa dal Tribunale di Trani a conclusione della apposita procedura esecutiva promossa dalla creditrice avv. Tiziana Leonetti - in qualità di procuratrice del sig. A.M. – il Tesoriere dell'Ente provvedeva al pagamento degli importi alla creditrice dovuti a titolo di spese legali, per un importo complessivo di € 14.216,10, come risultante dalla comunicazione del prospetto di liquidazione del 16.12.2015, acquisito agli atti d'Ufficio;

richiamata la nota prot. n. 97278 del 02.09.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria di inserire la richiesta nella variazione di bilancio più imminente e contestualmente, l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per l'importo di € 7.000,00 (di cui € 5.000,00 a titolo di spese di investimento ed € 2.000,00 a titolo di spese correnti) appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

ritenuto di dare esecuzione a quanto statuito sentenza della Corte d'Appello di Bari – Prima sez. civile, n. 1571 del 16.09.2014, considerato che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, al fine di evitare aggravi di spesa per le casse comunali, come di seguito indicato:

• per **€ 4.307,00 a titolo di sorte capitale**, mediante l'applicazione del diverso utilizzo del residuo di mutuo, già contratto con Cassa Depositi e Prestiti (POS.4418172/02) per tipologia investimento "immobile comunale", i quali risultano compiutamente conclusi, precisando che tale somma residua costituisce a tutti gli effetti economia di spesa;

• per **€ 1.345,49 a titolo di interessi su sorte capitale,** con imputazione al capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che, trattandosi, come detto, di spese per investimenti, la richiesta di diverso utilizzo del residuo del mutuo dalla CDP risulta percorribile, essendosi verificata una delle condizioni previste dalla Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, ovvero la mancata realizzazione dell'investimento/economia di spesa, e pertanto, l'Ente risulta autorizzato ad utilizzare la somma complessiva di **€ 4.307,00** per estinguere la posizione debitoria relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig. A.M.;

dato atto, che ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: "*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)*";

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra citata trova copertura finanziaria per l'importo di **€ 5.652,49**, come di seguito indicato:

• per **€ 4.307,00 a titolo di sorte capitale**, con imputazione al capitolo 126126 "ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE-DEBITI FUORI BILANCIO" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

• per **€ 1.345,49 a titolo di interessi su sorte capitale**, con imputazione al capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dai provvedimenti giurisdizionali sopra illustrati, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari a pari ad **€ 5.652,49,** di cui: - € 4.307,00, a titolo di spese di investimento (sorte capitale); - € 1.345,49 a titolo di spese correnti (interessi legali);

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione"*;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028"*, contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/04/2026 avente oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 227 del D.lgs 267/2000";

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, nei confronti della sig.ra A.M., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo della sentenza della Corte d'Appello di Bari – Prima sez. civile n. 1571/2014 – R.G. n. 1042/2010 per un importo complessivo di **€ 5.652,49** di cui: - € 4.307,00, a titolo di spese di investimento (sorte capitale); - € 1.345,49 a titolo di spese correnti (interessi legali);

2. di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra citata trova copertura finanziaria per l'importo di **€ 5.652,49**, come di seguito indicato:

• per **€ 4.307,00 a titolo di sorte capitale**, con imputazione al capitolo 126126 "ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE-DEBITI FUORI BILANCIO" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

• per **€ 1.345,49 a titolo di interessi su sorte capitale**, con imputazione al capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

3. di autorizzare il diverso utilizzo del residuo di mutuo per l'importo di **4.307,00** , già contratto con Cassa Depositi e Prestiti (POS.4418172/02) per tipologia investimento "immobile comunale", i quali risultano compiutamente conclusi, precisando che tale somma residua costituisce a tutti gli effetti economia di spesa, per finanziare il debito fuori bilancio in favore del sig. A.M.;

4. di dare atto che:

- ricorre uno dei presupposti previsti dalla Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, ovvero, che è venuto meno l'interesse pubblico a realizzare l'investimento per il quale il prestito originario era stato contratto;

- non si può ricorrere all'indebitamento essendo l'Ente in procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ed avendo attinto al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-ter del D. Lgs. n. 267/2000, tale per cui un ulteriore appesantimento della spesa non è sostenibile;

- ai sensi del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 12/PRSP/2023, il diverso utilizzo dei mutui deve essere prevalentemente destinato alla copertura di debiti fuori bilancio per spese di investimento;

- non vi è disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

- non vi è possibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;

- non è possibile, al momento, destinare proventi derivanti da alienazioni patrimoniali al finanziamento del debito;

- non vi sono trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

- per quanto sinora esposto e, dovendo rispettare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, così come approvato, non è possibile contrarre ulteriormente la spesa, incrementare le entrate, non vi è avanzo di amministrazione libero all'uopo destinabile;

5. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

6. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO